



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 117 del 10/07/2017

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE E CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE DELLA "FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI", E DI CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE PRESSO LA "FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO" DI MODENA.

L'articolo 4, comma 1, dello Statuto della "Fondazione San Filippo Neri" con sede a Modena, prevede "la Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente e da quattro consiglieri tutti nominati dalla Provincia di Modena. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati."

L'articolo 5 dello Statuto della "Fondazione Collegio San Carlo di Modena" prevede che un componente del Consiglio di Amministrazione, che ha durata quinquennale, sia designato dall'Amministrazione provinciale di Modena".

Il Consigli di Amministrazione di entrambe le fondazioni sopraindicate sono prossime alla scadenza ed è necessario procedere al rinnovo, attraverso la selezione di candidature presentate con procedure di evidenza pubblica.

In ragione di quanto sopra esposto, è necessario approvare i due Avvisi pubblici relativi alla selezione delle nuove candidature.

La Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 20 Ottobre 2014, ha definito gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

L'art. 43 dello Statuto della Provincia prevede che il Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Aziende, Enti ed Istituzioni.

Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Polizia Provinciale e Affari Generali dott. Fabio Leonelli.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà n. 34, e che il responsabile del trattamento dei medesimi è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Dirigente Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di approvare quale parte integrante i due avvisi pubblici allegati al presente atto, con i quale si avviano i procedimenti per le nomine nei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni “San Filippo Neri” e “Collegio San Carlo” di Modena;
- 2) di allegare quale parte integrante al presente atto i moduli di domanda per la presentazione delle candidature, il fac-simile per il curriculum, la “Carta di avviso-pubblico – Codice etico per la buona politica” e un riepilogo della normativa di riferimento;
- 3) di procedere alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio telematico del nostro Ente, consultabile sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.provincia.modena.it e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico situato in viale Martiri della Libertà, 34 a Modena.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

PROVINCIA DI MODENA

Avviso per la presentazione di candidature per la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione della “**Fondazione Collegio San Carlo**” di Modena, per la durata di **cinque anni**.

IL PRESIDENTE

Richiamata la Deliberazione Consiliare **n. 9 del 20 Ottobre 2014** avente per oggetto “definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni:

RENDE NOTO

che occorre procedere alla designazione del rappresentante della Provincia di Modena nel Consiglio di Amministrazione della “**Fondazione Collegio San Carlo**” di Modena per la durata di **cinque anni**.

Possono presentare la Candidatura coloro che:

- a) sono cittadini italiani;
- b) godono dell’esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non hanno riportato condanne per reati non colposi, anche col rito del patteggiamento, a pena detentiva, anche se convertita in pena pecuniaria, ovvero condanne per reati tributari, e non sono stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
- d) posseggono una comprovata competenza e professionalità tecnico - amministrativa per studi compiuti, esperienze maturate per funzioni svolte presso, enti, aziende pubbliche e private o per documentate attività di impegno sociale e civile;
- e) posseggono tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Fondazione.

Le cariche di rappresentante della Provincia, in nessun caso debbono configurare un potenziale conflitto di interesse morale o materiale tra le attività e funzioni svolte dal candidato e quelle che dovrà svolgere in qualità di rappresentante della provincia.

Trovano altresì applicazione le seguenti disposizioni:

- ineleggibilità, incompatibilità: **T.U. 267 /2000 - art. 60 e 63;**
- incandidabilità alle elezioni comunali e provinciali: **D.lgs 235/2012 – art. 10 ;**
- inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico: **D.lgs 39/13;**
- divieto di conferimento di incarichi a coloro che avendo ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi: **L. 296/2006 art. 1 comma 734;**
- divieto di conferimento di cariche in organi di governo a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza ad eccezione delle cariche ricoperte a titolo gratuito: **D.L. 95/2012 art. 5 comma 9.**

I candidati dovranno dichiarare di aderire al documento “**Carta di Avviso Pubblico - Codice etico per la buona politica**” e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità indicate dall'art. 19 del documento stesso.

I candidati dovranno allegare:

- curriculum datato e sottoscritto, con eventuale indicazione delle cariche ricoperte presso altri enti e società precisandone la durata;
- copia di un documento di identità.

Colui che sarà individuato dalla Provincia quale membro del Consiglio di Amministrazione dovrà produrre, prima dell’atto formale di nomina, dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, incandidabilità e ineleggibilità.

La proposta di candidatura deve essere indirizzata al Presidente della Provincia scegliendo fra una delle seguenti modalità:

- invio in formato elettronico da posta elettronica certificata alla PEC provinciale con indirizzo: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it,
- invio del formato cartaceo per posta al seguente indirizzo: ufficio di Segreteria Generale della Provincia di Modena - Viale Martiri della Libertà, 34 – 41121 Modena (la candidatura deve pervenire entro la data di scadenza presso i nostri uffici);
- consegna del formato cartaceo presso gli uffici della Segreteria Generale della Provincia (viale Martiri della Libertà, 34 a Modena) nei seguenti orari: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e il lunedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30.

La proposta di candidatura dovrà pervenire presso la Provincia di Modena entro le ore 12,00 del giorno lunedì 7 agosto 2017.

Le candidature pervenute potranno essere utilizzate in futuro per effettuare ulteriori nomine in caso di cessazione della carica in corso di mandato.

Il Presidente può, per motivate ragioni, effettuare nomine e designazioni al di fuori delle candidature presentate.

Per informazioni le persone potranno rivolgersi alla Segreteria Generale della Provincia di Modena al **dott. Riccardo Rebecchi** - tel 059/209386 - e-mail: rebecchi.r@provincia.modena.it.

(Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Art. 13 del D.lgs. 196/2003))

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il **Responsabile del trattamento è il Direttore dell'Area Amministrativa che detiene i dati documenti e informazioni oggetto dell' istanza.**

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Provincia di Modena, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stessa/o forniti, in qualità di richiedente, al momento della presentazione della presente richiesta di candidatura .

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dalla Provincia di Modena per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali per l'espletamento del procedimento di valutazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Fondazione San Filippo Neri con il presente avviso.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere con la valutazione della candidatura a membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione San Filippo Neri.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti e collaboratori della Provincia di Modena, individuati quali Incaricati del trattamento. Si informa tuttavia che una volta nominato il Consiglio di amministrazione, le relative dichiarazioni di inconfidenzialità, incompatibilità incandidabilità e ineleggibilità e il curriculum saranno pubblicati sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente .

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "D.lgs. 196/2003"

PROVINCIA DI MODENA

Avviso per la presentazione di candidature per la nomina del Presidente e di n. 4 componenti del Consiglio di Amministrazione della “**Fondazione San Filippo Neri**” di Modena, per la durata di **quattro anni**.

IL PRESIDENTE

Richiamata la Deliberazione Consiliare **n. 9 del 20 Ottobre 2014** avente per oggetto “definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni:

RENDE NOTO

che occorre procedere al rinnovo del Presidente e di n. 4 componenti del Consiglio di Amministrazione della “**Fondazione San Filippo Neri**” di Modena per la durata di **quattro anni**.

Possono presentare la Candidatura coloro che:

- a) sono cittadini italiani;
- b) godono dell’esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non hanno riportato condanne per reati non colposi, anche col rito del patteggiamento, a pena detentiva, anche se convertita in pena pecuniaria, ovvero condanne per reati tributari, e non sono stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
- d) posseggono una comprovata competenza e professionalità tecnico - amministrativa per studi compiuti, esperienze maturate per funzioni svolte presso, enti, aziende pubbliche e private o per documentate attività di impegno sociale e civile;
- e) posseggono tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Fondazione.

Le cariche di rappresentante della Provincia, in nessun caso debbono configurare un potenziale conflitto di interesse morale o materiale tra le attività e funzioni svolte dal candidato e quelle che dovrà svolgere in qualità di rappresentante della provincia.

Trovano altresì applicazione le seguenti disposizioni:

- ineleggibilità, incompatibilità: **T.U. 267 /2000 - art. 60 e 63;**
- incandidabilità alle elezioni comunali e provinciali: **D.lgs 235/2012 – art. 10 ;**
- inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico: **D.lgs 39/13;**
- divieto di conferimento di incarichi a coloro che avendo ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi: **L. 296/2006 art. 1 comma 734;**
- divieto di conferimento di cariche in organi di governo a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza ad eccezione delle cariche ricoperte a titolo gratuito: **D.L. 95/2012 art. 5 comma 9.**

Ciascun candidato può presentare domanda per la carica di Presidente o di Consigliere o per entrambe le cariche.

I candidati dovranno dichiarare di aderire al documento “**Carta di Avviso Pubblico - Codice etico per la buona politica**” e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità indicate dall'art. 19 del documento stesso.

I candidati dovranno allegare:

- curriculum datato e sottoscritto, con eventuale indicazione delle cariche ricoperte presso altri enti e società precisandone la durata;
- copia di un documento di identità.

Coloro che saranno individuati dalla Provincia quali membri del Consiglio di Amministrazione dovranno produrre, prima dell’atto formale di nomina, dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, incandidabilità e ineleggibilità.

La proposta di candidatura deve essere indirizzata al Presidente della Provincia scegliendo fra una delle seguenti modalità:

- invio in formato elettronico da posta elettronica certificata alla PEC provinciale con indirizzo: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it,
- invio del formato cartaceo per posta al seguente indirizzo: ufficio di Segreteria Generale della Provincia di Modena - Viale Martiri della Libertà, 34 – 41121 Modena (la candidatura deve pervenire entro la data di scadenza presso i nostri uffici);
- consegna del formato cartaceo presso gli uffici della Segreteria Generale della Provincia (viale Martiri della Libertà, 34 a Modena) nei seguenti orari: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e il lunedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30.

La proposta di candidatura dovrà pervenire presso la Provincia di Modena entro le ore 12,00 del giorno lunedì 7 agosto 2017.

Le candidature pervenute potranno essere utilizzate in futuro per effettuare ulteriori nomine in caso di cessazione della carica in corso di mandato.

Il Presidente può, per motivate ragioni, effettuare nomine e designazioni al di fuori delle candidature presentate.

Per informazioni le persone potranno rivolgersi alla Segreteria Generale della Provincia di Modena al **dott. Riccardo Rebecchi** - tel 059/209386 - e-mail: rebecchi.r@provincia.modena.it.

(Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Art. 13 del D.lgs. 196/2003))

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. **Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell'Area Amministrativa che detiene i dati documenti e informazioni oggetto dell' istanza.**

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Provincia di Modena, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stessa/o forniti, in qualità di richiedente, al momento della presentazione della presente richiesta di candidatura .

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dalla Provincia di Modena per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali per l'espletamento del procedimento di valutazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Fondazione San Filippo Neri con il presente avviso.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere con la valutazione della candidatura a membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione San Filippo Neri.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti e collaboratori della Provincia di Modena, individuati quali Incaricati del trattamento. Si informa tuttavia che una volta nominato il Consiglio di amministrazione, le relative dichiarazioni di inconfirabilità, incompatibilità incandidabilità e ineleggibilità e il curriculum saranno pubblicati sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente .

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "D.lgs. 196/2003"

La Carta di Avviso Pubblico



**CODICE ETICO
PER LA
BUONA POLITICA**

www.avvisopubblico.it

Avviso Pubblico

SEDE OPERATIVA:

Viale Cadorna, 21 - 50129 Firenze

SEDE LEGALE:

Comune di Grugliasco

Piazza Matteotti, 50 - 10095 Grugliasco (TO)

CONTATTI:

Telefono 334 6456548

Email: info@avvisopubblico.it

Posta elettronica certificata: avvisopubblico@pec.it

Presentazione

La Carta di Avviso Pubblico è un codice etico di comportamento elaborato da un gruppo di esperti (politologi, giuristi, funzionari pubblici, rappresentanti di associazioni) e amministratori locali, coordinato dal Professor Alberto Vanucci, e presentato a Contromafie nell'ottobre del 2014.

La nuova Carta di Avviso Pubblico integra, con nuovi contenuti, e coordina con le disposizioni legislative antimafia e anticorruzione nel frattempo approvate, la Carta di Pisa, il codice presentato nel febbraio 2012 e adottato da oltre quaranta enti locali e da centinaia di amministratori.

La Carta è stata redatta in modo da favorire un'estesa partecipazione nella discussione ed elaborazione dei suoi contenuti, raccogliendo contributi, proposte e osservazioni giunte da una pluralità di soggetti diversi. In continuità con questo spirito di condivisione, essa si propone come uno strumento pratico e "costruito dal basso" di prevenzione della corruzione, delle mafie, del malaffare e della cattiva amministrazione.

La Carta di Avviso Pubblico non va letta come un insieme rigido di disposizioni "calate dall'alto"; al contrario, essa si pone come strumento aperto, possibile termine di riferimento per l'elaborazione di qualsiasi codice di condotta per amministratori pubblici di cui un ente locale intenda dotarsi.

Composta da ventitré articoli, la Carta indica concretamente come un amministratore pubblico può declinare nella propria attività quotidiana, attraverso una serie di impegni, regole e vincoli, i principi di trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione.

Divieto di ricevere regali, contrasto al conflitto di interessi, al clientelismo e alle pressioni indebite, trasparenza degli interessi finanziari e del finanziamento dell'attività politica, nomine basate esclusivamente sul merito, piena collaborazione con l'autorità giudiziaria in caso di indagini, obbligo di rinuncia alla prescrizione e alle dimissioni in caso di rinvio a giudizio per gravissimi reati di mafia e corruzione, sono alcuni tra i contenuti del codice.

Le disposizioni della Carta sono assai esigenti nei confronti degli amministratori pubblici che l'adottano, chiamati a un forte e credibile impegno di trasparenza e responsabilità. Tuttavia, il loro rispetto può restituire moltissimo in termini di fiducia e legittimazione agli occhi dei cittadini. Con questo codice,

infatti, non si delega solo alla legge l'impegno alla buona amministrazione e al mantenimento della carica di pubblico amministratore.

La Carta di Avviso Pubblico è scritta con un linguaggio semplice perché è pensata come uno strumento rivolto anche ai cittadini, i quali possono avvalersi delle sue disposizioni per esercitare un controllo democratico sull'operato dei rappresentanti che, con il loro voto, hanno eletto in un'amministrazione comunale o regionale.

Per questo la Carta di Avviso Pubblico è, soprattutto, uno strumento volto a difendere e a diffondere la buona politica e la buona amministrazione, puntando sull'impegno civile condiviso di amministratori pubblici e cittadini elettori.

La **Carta** di Avviso Pubblico

CODICE ETICO PER LA BUONA POLITICA

1. PRINCIPI

Le indicazioni del presente Codice di condotta (di seguito “Codice”) costituiscono diretta attuazione dei principi di buon andamento ed imparzialità e di disciplina ed onore nell’adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione.

L’amministratore deve esercitare la funzione pubblica che gli è stata affidata con diligenza, lealtà, integrità, trasparenza, correttezza, obiettività e imparzialità e si impegna a esercitare il suo mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine dell’Amministrazione.

L’amministratore assicura trasparenza totale della sua attività e della sua situazione patrimoniale.

2. DEFINIZIONI

Per “amministratori” si intendono il Sindaco, il Sindaco metropolitano, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione, il Presidente dell’Unione di Comuni, gli assessori e i consiglieri dei rispettivi enti, i componenti degli organi rappresentativi degli altri enti territoriali.

Il codice vincola direttamente gli amministratori che lo adottino o sottoscrivano e i soggetti da questi nominati in enti, consorzi e società.

Il codice si applica anche a coloro che operano in qualità di esperti o consulenti comunque denominati e designati degli enti territoriali.

L’adesione al presente codice da parte dei soggetti investiti di funzioni di alta direzione e coordinamento nei rispettivi enti è condizione necessaria alla loro nomina da parte dell’amministratore.

Al momento dell’adozione o sottoscrizione copia del codice viene inviata in formato elettronico agli amministratori.

I soggetti tenuti all’osservanza del presente codice si impegnano a conoscerne, rispettarne ed applicarne disposizioni e sanzioni previste in caso d’inosservanza.

3. DIVIETI

L'amministratore e ogni soggetto di cui all'articolo 2 non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto, favore, mancia, intrattenimento, ospitalità, remissione di debito, altro beneficio avente valore economico. L'amministratore non può accettare per sé o per altri, compresi congiunti, familiari o affini, regali aventi un valore superiore a quello dei doni usualmente scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato nella cifra massima di € 100 annui, da impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle altre organizzazioni partecipate o controllate dal comune, da concessionari dell'ente o da gestori di pubblici servizi da esso affidati, da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione o che hanno domandato o ottenuto licenze e concessioni da essa nei 5 anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali l'amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria. L'amministratore non può richiedere né accettare alcun tipo di regalo, vantaggio o altra utilità che sia indirettamente riconducibile a prestazioni erogate da tali uffici, servizi o organizzazioni.

4. CLIENTELISMO

L'amministratore deve astenersi dall'esercitare pratiche clientelari finalizzate a tutelare l'interesse particolare di individui o di gruppi a detrimento dell'interesse generale.

5. CONFLITTO DI INTERESSI

Sono situazioni di conflitto di interessi:

- a. la sussistenza di interessi personali dell'amministratore che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui egli partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
- b. la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui l'amministratore partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- c. la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza, con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui l'amministratore partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.
- d. la sussistenza di rapporti di frequentazione abituale con persone operanti

in organizzazioni specificamente interessate all'oggetto di decisioni di rilevanza economica cui l'amministratore partecipa direttamente, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

- e. l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale l'amministratore possa acquisire un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui tale appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

Non configura conflitto di interessi la situazione in cui l'amministratore ricavi da decisioni cui abbia partecipato un vantaggio in qualità di cittadino o membro di un'ampia categoria di persone.

Quando si manifestino situazioni di conflitto di interessi, compreso il caso in cui non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, l'amministratore deve rendere pubblica tale condizione e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.

6. CUMULO DI MANDATI POLITICI

L'amministratore, fuori dai casi in cui sia la stessa legge a prevederlo, si impegna ad evitare il cumulo dei mandati politico-istituzionali e ad applicare spontaneamente e sollecitamente i vincoli di legge vigenti.

L'amministratore deve astenersi dall'esercitare professioni o assumere altri incarichi pubblici che implicano un controllo sulle sue funzioni amministrative o sui quali, in qualità di amministratore, egli esercita una funzione di controllo.

L'amministratore si impegna ad evitare anche il cumulo successivo dei mandati politici e degli incarichi pubblici.

7. ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DISCREZIONALI

L'amministratore deve integrare le sue decisioni discrezionali con una motivazione pubblica delle ragioni di ordine generale che hanno determinato la sua decisione.

8. PRESSIONI INDEBITE

L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione l'esecuzione di, o l'astensione da, qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti - compresi i parenti o affini entro il quarto

grado di parentela - od organizzazioni, analogo vantaggio in termini di natura economica, mediante prestazioni di attività professionali, conferimento di beni e servizi e assunzioni di personale.

9. RESTRIZIONI SUCCESSIVE ALL'INCARICO

L'amministratore che negli ultimi cinque anni ha esercitato poteri decisionali per conto dell'amministrazione non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del suo mandato, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati direttamente beneficiari di decisioni e attività alle quali l'amministratore abbia preso parte esprimendo voto o parere favorevole. In caso contrario, l'amministrazione dispone l'esclusione per i successivi tre anni dei soggetti privati che abbiano violato tale divieto dall'attività contrattuale e dal conferimento di incarichi, licenze, concessioni.

10. PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

L'amministratore deve rendere pubblica la propria appartenenza ad associazioni e organizzazioni, anche quelle di carattere riservato. Non deve esercitare pressioni né indurre dipendenti pubblici o soggetti privati che hanno rapporti con l'amministrazione ad aderire ad associazioni od organizzazioni promettendo vantaggi o prospettando svantaggi.

11. TRASPARENZA SUGLI INTERESSI FINANZIARI

L'amministratore deve integrare la pubblicazione dei dati sulla propria condizione reddituale e patrimoniale previste dalle norme di legge con una dichiarazione di interessi finanziari, da rendere pubblica e aggiornare con cadenza almeno biennale sul sito internet dell'ente, contenente informazioni su:

1. Attività di amministratore e/o di rappresentanza svolte nel triennio precedente l'inizio del suo mandato, partecipazione a collegi o consigli di amministrazione di imprese, associazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, anche a titolo gratuito;
2. Attività esterne occasionali retribuite la cui retribuzione superi i 5000 euro in un anno civile;
3. Qualsiasi altro interesse finanziario, ivi compresa la detenzione di quote societarie, e altra attività non retribuita presso enti pubblici o a sostegno di soggetti privati che possa condizionare, anche indirettamente, l'esercizio delle sue funzioni di amministratore.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di interessi finanzia-

ri l'amministratore non può assumere cariche all'interno del Consiglio o della giunta, essere designato ad incarichi interni, far parte di delegazioni ufficiali.

12. FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ POLITICA

L'amministratore non può accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei quali svolga un ruolo direttivo) della sua attività politico-amministrativa. L'amministratore deve rendere pubbliche annualmente tutte le sue fonti di finanziamento politico.

L'amministratore deve astenersi dal richiedere o dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione, o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali l'amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria.

13. CONFRONTO DEMOCRATICO

L'amministratore deve tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e amministrazione, dimostrando la più ampia disponibilità nei rapporti con i cittadini nel favorire l'accesso alle informazioni e favorendo l'esercizio e la salvaguardia dei loro diritti.

Nell'esercizio del proprio mandato l'amministratore deve operare con imparzialità, assumere le decisioni nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, avviando azione penale a tutela della pubblica amministrazione. L'amministratore non può determinare, né concorrere a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio, e non può usufruirne nel caso gli si presentino.

L'amministratore deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo sia nell'ambito istituzionale sia nell'espletamento del proprio mandato.

Più precisamente, l'amministratore si impegna a:

- a. assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e i rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica;
- b. favorire la più ampia libertà di espressione;
- c. evitare toni e linguaggi contenenti messaggi offensivi, discriminatori, intimidatori e prevaricanti.

14. PROMOZIONE DEL CODICE ETICO E DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA AMMINISTRATIVA

L'amministratore deve incoraggiare la diffusione del presente Codice e promuovere la sensibilizzazione ai principi in esso contenuti di cittadini, personale, mezzi di comunicazione.

Inoltre, l'amministratore deve favorire la conoscenza della vita amministrativa dell'ente con adeguate iniziative, sia attraverso l'informazione che con atti concreti.

15. RENDICONTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ

L'accettazione del presente Codice costituisce un vincolo di responsabilità che l'amministratore assume nei confronti dei cittadini e degli altri amministratori, ai quali è assicurato uno strumento di valutazione della legalità e dell'efficacia del suo operato. I documenti collegati alla sottoscrizione del Codice e al rispetto degli impegni assunti sono resi pubblici a tutti i cittadini attraverso il sito internet dell'amministrazione.

16. RAPPORTI CON I CITTADINI

L'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso.

L'amministratore deve rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

Deve inoltre incoraggiare e sviluppare ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

Se nel territorio amministrato sono presenti beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, l'amministratore deve - nei limiti delle proprie competenze - favorirne la conoscenza, promuoverne l'utilizzo a fini sociali, contribuire a renderne note le modalità di utilizzo.

17. RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

L'amministratore deve opporsi a ogni forma e modalità di reclutamento del personale basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio. Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni l'amministratore deve valorizzare il ruolo e

gli incarichi della sua amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del personale. L'amministratore deve ridurre allo stretto necessario il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi di direzione politica, senza gravare sul bilancio dell'ente e motivandone l'impiego.

In caso di reclutamento e promozione del personale ovvero di nomina di soggetti investiti di funzione di alta direzione e coordinamento, l'amministratore deve adottare atti di indirizzo e procedure di selezione pubblica, obiettiva e motivata.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore deve rispettare la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile.

L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da parte di pubblici dipendenti l'esecuzione di o astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri un indebito vantaggio diretto o indiretto a organizzazioni, persone o a gruppi di persone.

18. CONTRASTO AGLI SPRECHI E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE

L'amministratore deve utilizzare e custodire le risorse e i beni assegnatigli dall'Amministrazione con oculatezza e parsimonia. Deve inoltre giustificare pubblicamente e rendicontare l'utilizzo straordinario di risorse e beni dell'amministrazione. L'amministratore deve prevenire e contrastare gli sprechi in ogni loro manifestazione e divulgare le buone pratiche in tutti i settori di attività dell'ente.

19. NOMINE INTERNE E IN ENTI, CONSORZI E SOCIETÀ

L'amministratore deve effettuare le nomine presso enti, consorzi e società, con procedure di evidenza pubblica e - qualora queste richiedano competenze tecniche - a seguito di valutazione comparativa, condizionandole alla preliminare adesione dei soggetti da nominare al presente Codice.

L'amministratore non può conferire nomine o incarichi a soggetti rinviati a giudizio o sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti voto di scambio e altri delitti contro l'ordine pubblico - ad eccezione degli articoli 414, n. 2 e 415 codice penale - estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali.

Non possono altresì essere nominati o incaricati coloro che abbiano riportato una condanna penale, anche con la sola sentenza di primo grado, con una pena detentiva superiore ai due anni per delitti non colposi che, direttamente o indirettamente, ledono l'immagine e il decoro dell'ente.

L'amministratore che procede a nomine di stretta natura fiduciaria, per le quali non vanno osservate le procedure di evidenza pubblica, deve fornire adeguata motivazione. In tali casi, l'amministratore, comunque, non può conferire incarichi a soggetti che siano familiari o affini entro il quarto grado di parentela, propri o di altri amministratori dell'ente.

L'amministratore, ad eccezione di quelle previste dalla legge, si asterrà dall'effettuare nomine negli ultimi sei mesi del suo mandato e dovrà altresì vigilare sulla successiva adesione a tali disposizioni da parte dei soggetti nominati e, in caso riscontri violazioni, porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 22 del presente Codice.

20. RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

L'amministratore deve rispondere in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni riservate, confidenziali o relative alla vita privata.

L'amministratore deve incoraggiare l'adozione di ogni misura che vada a favorire la diffusione presso i mezzi di comunicazione di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

21. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

In presenza di indagini relative all'attività dell'ente, l'amministratore deve assicurare la collaborazione con l'autorità giudiziaria, fornendo, anche se non richiesta espressamente, tutta la documentazione e le informazioni utili all'attività degli inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici.

L'amministratore deve inoltre promuovere e controllare l'adozione sollecitata di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.

In presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa, l'amministratore deve assicurare - pur nel rispetto del proprio diritto alla difesa - la collaborazione con gli inquirenti, astenendosi da qualsiasi azione od omissione volta a ostacolarne l'attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la sua posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie. In caso decorrano i termini di prescrizione nel corso del corrispondente procedimento giudiziario l'amministratore deve rinunziarvi.

In caso sia rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio e altri delitti contro l'ordine pubblico - ad eccezione degli articoli 414, n. 2 e 415 codice penale - estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali, l'amministratore, i soggetti da questi nominati e i consulenti dell'amministrazione si impegnano a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.

In caso di condanna definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento") per reati di peculato, turbativa d'asta, finanziamento illecito e abuso d'ufficio, l'amministratore, i soggetti da questi nominati e i consulenti dell'amministrazione si impegnano a dimettersi ovvero a rimettere il mandato. In caso di condanna non definitiva per reati cui la legge associ la sospensione della carica, l'amministratore si impegna ad aderire spontaneamente e senza ritardi a tali prescrizioni.

In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell'ente, l'amministratore deve promuovere la costituzione di parte civile della propria amministrazione nel relativo processo. L'amministratore deve presentare un esposto alla Procura della Corte dei Conti qualora emerga l'eventualità di un danno erariale imputabile ad altri amministratori o dipendenti dell'ente.

L'amministratore deve denunciare alla Procura della Repubblica qualsiasi atto di intimidazione, minaccia, tentativo diretto o indiretto di corruzione.

22. SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

In caso rilevi il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice, l'amministratore deve assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica, fino alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento.

In caso di ritardo o inerzia dei soggetti sopraindicati nell'assumere le misure previste dal Codice in caso di inadempimento, i gruppi politici in Consiglio, i cittadini e i portatori di interessi sollecitano gli amministratori al rispetto delle corrispondenti disposizioni.

23. PROCEDURA DI ADESIONE E DI MODIFICA DEL CODICE

Il codice è vincolante per gli amministratori a seguito di adesione individuale o approvazione con atto deliberativo dell'organo esecutivo o assembleare di appartenenza, in quest'ultimo caso applicandosi ai soli membri dell'assemblea che l'abbiano approvato o comunque sottoscritto.

La procedura di modifica o integrazione delle disposizioni del presente Codice, avviata su istanza degli amministratori o dei cittadini, deve essere aperta al dibattito e alla partecipazione pubblica.

L'amministratore deve favorire - nei limiti delle proprie competenze - l'integrazione e il coordinamento del presente Codice con il Piano triennale anti-corruzione e con le disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

L'amministratore deve altresì sostenere l'adozione ovvero la reiterazione dell'adozione del presente Codice in sede di approvazione del programma di mandato ovvero degli altri atti di indirizzo politico dell'ente.

Qualora siano avviate procedure di modifica statutaria, l'amministratore deve promuovere la previsione di un codice etico da parte dello Statuto dell'ente.

Avviso Pubblico

LA RETE DEGLI ENTI LOCALI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE

Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, è un'Associazione nata nel 1996 con l'intento di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati.

Attualmente **Avviso Pubblico conta più di 300 soci** (considerando i Comuni aderenti in forme aggregate, il numero supera i 350 enti coinvolti) tra Comuni, Unioni di Comuni, Province, Regioni. L'Associazione è presieduta da Roberto Montà, Sindaco di Grugliasco (TO) e la sua sede operativa si trova a Firenze.

L'Associazione in questi anni ha svolto diverse attività tra le quali si rammentano la collaborazione con **Libera** per la realizzazione della **Giornata della Memoria e dell'Impegno** e anche con l'**Arci** e **Sindacati** per l'organizzazione della **Carovana Internazionale Antimafia**. L'Associazione ha curato una serie di pubblicazioni destinate agli amministratori locali e alle persone impegnate nella lotta alle mafie, fra le quali ricordiamo: il codice etico Carta di Pisa, i Rapporti annuali **Amministratori Sotto Tiro. Intimidazioni mafiose e buona politica**, appositi **Quaderni** di documentazione.

Nel 2007, l'Associazione ha sottoscritto un accordo con **SOS Impresa** di Confesercenti al fine di realizzare una serie di iniziative tese a lottare e prevenire il fenomeno usuraio e del racket. Nel 2010 Avviso Pubblico ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il **Forum Italiano della Sicurezza Urbana (FISU)** che, nel marzo del 2013, è stato esteso anche all'**Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)**. Nel corso del 2014, Avviso Pubblico ha sottoscritto: un Protocollo di collaborazione con l'**Ente nazionale del Microcredito, Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, IDEA 2020 srl-Università della Toscana**, per sostenere programmi e progetti finanziati con gli strumenti propri del microcredito e della microfinanza; un protocollo di intesa con l'**Associazione Italiana Calciatori** che mira alla realizzazione di progetti di inclu-

sione sociale di giovani e di educazione alla legalità attraverso l'uso del calcio e dello sport.

A dicembre 2014, Avviso Pubblico ha presentato l'**Osservatorio Parlamentare**, un portale che monitora tutta l'attività parlamentare di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione e fornisce approfondimenti su argomenti specifici. L'Osservatorio è accessibile online dal sito www.avvisopubblico.it

Avviso Pubblico ha istituito **gruppi di lavoro** sui seguenti temi: 1) Ambiente, territorio, pianificazione urbanistica; 2) Appalti, contratti, servizi e aziende pubbliche; 3) Beni confiscati e sostegno alle cooperative; 4) Comuni sciolti per mafia e amministratori sotto tiro; 5) Gioco responsabile e sicurezza; 6) Giovani e cultura; 7) Infiltrazione nell'economia legale (corruzione, evasione fiscale, riciclaggio, sanità e legalità).

L'Associazione ha inoltre attivato un progetto culturale denominato **Teatro Civile Network** (un portale che raccoglie gli spettacoli di impegno civile da segnalare agli enti locali).

L'Associazione realizza **corsi di formazione** per amministratori locali e personale della pubblica amministrazione.

Nel rapporto sulla lotta alla corruzione in Europa, pubblicato nel febbraio 2014, la Commissione Europea ha citato Avviso Pubblico nel capitolo dedicato alle buone pratiche.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

sito internet:

www.avvisopubblico.it

segreteria nazionale:

email: **info@avvisopubblico.it**

telefono: **334 6456548**

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome / Nome

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

CAPACITÀ LINGUISTICHE

CAPACITÀ NELL'USO DELLE TECNOLOGIE

ULTERIORI INFORMAZIONI

All. 1 / candidatura per la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ente **"FONDAZIONE SAN CARLO"** di Modena

Al Presidente della Provincia di Modena

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il.....
Codice Fiscale
residente in via n.
C.A.P.Comune di (Prov.....),
Tel. indirizzo e-mail
Recapito (*se diverso dalla residenza*) Via n.
C.A.P.....Comune di (Prov.....),
Tel.indirizzo e-mail

in riferimento all'avviso per la presentazione di proposte di candidatura per la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ente **"FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO"** di Modena, il/la sottoscritto/a presenta la propria candidatura.

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. di possedere i requisiti richiesti dall'avviso.

Il/La sottoscritto/a s'impegna a presentare, se nominato/a, la dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, e la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità che verranno pubblicate ai sensi della normativa vigente.

Il/La sottoscritto/a dichiara che nei cinque anni precedenti non ha ricoperto incarichi analoghi in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Dichiaro di aderire al documento **"Carta di Avviso Pubblico - Codice etico per la buona politica"** e di non trovarmi in nessuna delle situazioni d'incompatibilità indicate dall'art. 19 del documento stesso.

Il/La sottoscritto/a¹

- esprime il consenso alla pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Modena della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, incandidabilità e ineleggibilità.
- esprime il consenso alla pubblicazione del curriculum vitae allegato, anche nel caso in cui non venga nominato/a.

Data

.....
(firma del Candidato)

Allegati:

- copia di un documento di identità valido;
- curriculum vitae datato e sottoscritto.

¹ Barrare le caselle solo se si acconsente alla pubblicazione. In caso di nomina, il curriculum vitae sarà comunque pubblicato.

All. 1 / candidatura per la nomina del Presidente e di n°4 componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ente **"FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI"** di Modena

Al Presidente della Provincia di Modena

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il.....
Codice Fiscale
residente in via n.
C.A.P.Comune di (Prov.....),
Tel. indirizzo e-mail
Recapito (*se diverso dalla residenza*) Via n.
C.A.P.....Comune di (Prov.....),
Tel.indirizzo e-mail

in riferimento all'avviso per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina del Presidente e di n. 4 componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ente **"FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI"** di Modena , il/la sottoscritto/a presenta la propria candidatura a:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Consigliere;
- Entrambe le cariche di Presidente e Consigliere.

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. di possedere i requisiti richiesti dall'avviso.

Il/La sottoscritto/a s'impegna a presentare, se nominato/a, la dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, e la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità che verranno pubblicate ai sensi della normativa vigente.

Il/La sottoscritto/a dichiara che nei cinque anni precedenti non ha ricoperto incarichi analoghi in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Dichiaro di aderire al documento **"Carta di Avviso Pubblico - Codice etico per la buona politica"** e di non trovarmi in nessuna delle situazioni d'incompatibilità indicate dall'art. 19 del documento stesso.

Il/La sottoscritto/a¹

- esprime il consenso alla pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Modena della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, incandidabilità e ineleggibilità.
- esprime il consenso alla pubblicazione del curriculum vitae allegato, anche nel caso in cui non venga nominato/a.

Data

.....
(firma del Candidato)

Allegati:

- copia di un documento di identità valido;
- curriculum vitae datato e sottoscritto.

¹ Barrare le caselle solo se si acconsente alla pubblicazione. In caso di nomina, il curriculum vitae sarà comunque pubblicato.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Art. 60 Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: 1) il **Capo della polizia**, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i **Prefetti** della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; 3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66; 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli **ecclesiastici** ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici. 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i **magistrati** addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonche' i giudici di pace; 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle **aziende sanitarie locali ed ospedaliere**; 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; (39) 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle **società per azioni con capitale superiore al 50** per cento rispettivamente del comune o della provincia; 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di **istituto, consorzio o azienda** dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, **consiglieri comunali, provinciali** o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in **altro** comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. ((La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato e' già in carica e in quello nel quale intende candidarsi)). 4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 5. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 7. L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81. 8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato. 9. Le cause di ineleggibilità previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

AGGIORNAMENTO (39) La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 27 (in G.U. 1° s.s. 11/2/2009, n. 6) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, numero 9), del presente articolo 60 "nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate"

Art. 63 Incompatibilità

1. Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, ((consigliere metropolitano,)) provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia territorialmente piu' vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, e' stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli. 2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici. 3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. (67)

AGGIORNAMENTO (67) La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 120 (in G.U. 1a s.s. 12/6/2013, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti".

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali. 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 4. Le sentenze definitive di

condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna

Art. 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che **nell'anno precedente** abbiano fatto parte della giunta o

del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)

Articolo 1 - comma 734.

Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Decreto legge 6 Luglio 2012 n. 95

Art. 5

9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 (*leggasi "n. 165 del 2001" - n.d.r.*), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

(comma modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 17, comma 3, legge n. 124 del 2015)



Provincia
di Modena

Atto n. 117 del 10/07/2017

Oggetto: APPROVAZIONE DELL' AVVISO PUBBLICO PER LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE E CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE DELLA "FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI", E DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE PRESSO LA "FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO" DI MODENA.

Pagina 1 di 1

ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 117 del 10/07/2017 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 10/07/2017

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente